

A cura della Direzione Studi

SOSTENIBILITÀ

Le Casse dei professionisti, con cadenza almeno triennale, devono redigere un bilancio tecnico attraverso il quale verificano la sostenibilità della propria gestione su un orizzonte temporale di lungo periodo, di almeno 30 anni ed opzionalmente fino a 50 anni.

Gli stessi Ministeri vigilanti dettano le linee guida che gli attuari sono tenuti a seguire per la predisposizione del bilancio tecnico, il quale, oltre che nella versione *standard*, elaborata cioè in perfetta aderenza ai parametri ministeriali e con criteri omogenei per tutte le Casse, può essere anche *specifico*, ossia sviluppato tenendo conto delle peculiarità di ogni singolo ente previdenziale. Con il decreto "salva Italia", il Governo è andato oltre, chiedendo al comparto delle Casse di previdenza dei professionisti di assicurare un saldo previdenziale, dato dal rapporto tra le entrate contributive e le spese per prestazioni pensionistiche, sempre positivo per i prossimi cinquanta anni. Dal calcolo del saldo, deve essere escluso il patrimonio, pur essendo esso stesso una posta accantonata dagli Enti ad ulteriore garanzia della propria sostenibilità.

È la stessa categoria degli attuari, in un comunicato stampa diffuso il 17 gennaio (www.ordineattuari.it), a sottolineare questa poco opportuna deviazione dai criteri individuati dalle "Linee Guida per le valutazioni attuariali relative ai fondi di previdenza complementare", emanate dall'Ordine degli Attuari nel settem-

La posizione degli attuari sul decreto "salva Italia"

Secondo l'Ordine degli attuari, l'equilibrio voluto dal legislatore non può limitarsi alle entrate contributive e alla spesa per le prestazioni pensionistiche. Troppa enfasi sul contributivo e poca attenzione all'adeguatezza delle pensioni.

bre del 2009, che si applicano anche per gli Enti previdenziali dei professionisti. "La professione attuariale - specifica il comunicato - ritiene che l'equilibrio voluto dal legislatore non possa che derivare dalla corretta predisposizione del Bilancio Tecnico i cui elementi costituenti, indicati con chiarezza nelle richiamate Linee Guida, non possono limitarsi alle entrate contributive e alla spesa per le prestazioni pensionistiche, come invece indicato nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 201/2011, ma devono necessariamente estendersi ad altri elementi quali il patrimonio, i relativi interessi e le spese di amministrazione".

LA STABILITÀ PROSPETTICA

Tutti questi elementi devono pertanto essere tenuti in debita considerazione

nell'elaborazione e rappresentazione del Bilancio Tecnico, al fine di valutare la stabilità prospettica della gestione, sia nel caso in cui venga redatto in forma sintetica, con l'utilizzo di valori attuali medi, sia in forma analitica, attraverso l'evidenza dell'andamento delle principali voci annue di Conto Economico e di Patrimonio netto. L'andamento del saldo annuo previdenziale, per quanto rappresenti un indicatore importante sulla situazione della gestione, "non risponde al quesito fondamentale dell'equilibrio tec-



“ Il saldo annuo previdenziale non è il fondamento dell’equilibrio attuariale degli Enti dei professionisti” .

nico attuariale economico degli Enti in esame che fonda le sue corrette radici nell’approccio tecnico sopra esplicitato ed applicato anche a livello internazionale”. Il patrimonio, essendo parte economica e contabile integrante della gestione delle Casse, anche contributiva e previdenziale, non può essere escluso dalla definizione del saldo previdenziale, pena lo sconto di un’insufficienza rappresentativa.

IL TASSO DI SOSTITUZIONE

In questo contesto, nel medesimo comunicato l’ordine degli attuari richiama fortemente un concetto di cui non si è sufficientemente parlato, da quando il passaggio al metodo contributivo di calcolo delle pensioni è stato prospettato alle casse dei professionisti come conseguenza del mancato rispetto dell’equilibrio previdenziale a cinquant’anni: quello dell’adeguatezza delle prestazioni. La categoria degli attuari ha infatti espresso la decisa convinzione che “l’attuale sistema di previdenza, pur con i rilevanti interventi contenuti nella recente manovra, necessita comunque di una riforma strutturale”, il cui principio fondamentale “sia quello di definire a priori un tasso di sostituzione adeguato”. ●

CASSE SVINCOLATE DAI CONTI PUBBLICI

Le Casse sono fuori dall’elenco Istat

Le Casse non rientrano nei conti dello Stato. L’ha sancito il Tar del Lazio che ha dato ragione ai ricorrenti, fra i quali l’Enpav. La sentenza restituisce autonomia al nostro Ente, esonerandolo da vincoli economici che non è legittimo applicare a chi non riceve finanziamenti dallo Stato. Un punto a favore dei professionisti nel braccio di ferro con il Ministro Fornero.

di Sabrina Vivian

Eppur si muove! Negli ultimi anni dall’amministrazione pubblica sono partiti numerosi tentativi di aggressione alla natura privata degli Enti previdenziali dei professionisti, nonostante la palese evidenza della loro autonomia, sancita dal decreto che ne ha disposto la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato. L’ultimo in ordine di tempo è arrivato con il cosiddetto decreto “salva Italia”, con il quale è stato chiesto alle Casse di garantire un saldo previdenziale, rappresentativo del rapporto tra entrate contributive e uscite pensionistiche, positivo a cinquant’anni. La richiesta appare

discutibile sotto diversi aspetti, a partire dall’orizzonte temporale, considerato eccessivamente lungo. In 50 anni, le condizioni sociali, politiche ed economiche potrebbero portare a molti scenari diversi, impossibili da considerare oggi. Il decreto, inoltre, non permette di considerare nel calcolo il patrimonio, che invece rappresenta un’ulteriore garanzia della sostenibilità delle Casse. In questo contesto, si è inserita la recente sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio depositata lo scorso 11 gennaio, che ha aperto uno spiraglio importante nel riconoscimento dell’autonomia delle Casse dei professionisti. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti sentenziato che le Casse dei professionisti vanno escluse dall’elenco degli